

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2024, n. 1654

Giudizi nn. 14764/2022 e 6611/2023 R.G. del Tribunale di Bari - Regione Puglia c/ _Omissis_ – Ratifica mandato alle liti conferito all’Avv. Miria Vigneri e autorizzazione alla rinuncia all’azione nei rispettivi giudizi

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Formazione del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Prof. Sebastiano Leo;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di ratificare i mandati rilasciati in favore dell’Avv. Miria Vigneri;
2. di autorizzare altresì l’avv. Miria Vigneri a rinunciare all’azione promossa nei giudizi iscritti ai nn. R.G. 14764/2022 e 6611/2023 pendenti innanzi al Tribunale di Bari, in coerenza con quanto in premessa riportato;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nella versione con gli OMISSIS a tutela dei dati riservati e/o personali.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Giudizi nn. 14764/2022 e 6611/2023 R.G. del Tribunale di Bari - Regione Puglia c/ _OMISSIS_ – Ratifica mandato alle liti conferito all’Avv. Miria Vigneri e autorizzazione alla rinunzia all’azione nei rispettivi giudizi

PREMESSO CHE:

Con D.M. del 12.06.14, pubblicato in GU in data 14.07.14 _OMISSIS_ è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

La Regione Puglia proponeva, il 12.12.2018, dinnanzi al Tribunale di Bari, Sezione Fallimentare, ricorso ex artt. 209 e 98 l.f., chiedendo di dichiarare compensato ex art. 56 l.f. il debito della Regione Puglia per complessivi € 2.233.610,09 (riveniente dalla somma dei crediti portati dalle sentenze del Tribunale di Bari n. 4950/2015, n. 483172015 e n. 2658/2013, passate in giudicato) con il maggior credito vantato dalla stessa Regione Puglia (di € 19.575.095,80) e già accertato dal Commissario liquidatore della LCA dell’_OMISSIS_, con conseguente proporzionale riduzione del predetto credito regionale indicato nello stato passivo; lamentando al riguardo, che il Commissario Liquidatore aveva omesso di pronunciarsi sull’istanza di compensazione proposta dalla stessa Regione Puglia.

Con decreto n. 5966 del 20.7.2020 la Quarta Sezione Civile del Tribunale di Bari, Sezione Fallimentare, accoglieva il ricorso in opposizione e dichiarava compensato ex art. 56 l.f. il debito della Regione Puglia per complessivi € 2.233.610,09 (riveniente dalla somma dei crediti portati dalle sentenze del Tribunale di Bari n. 4950/2015, n. 483172015 e n. 2658/2013, passate in giudicato) con il maggior credito vantato dalla stessa Regione Puglia (di € 19.575.095,80) e già accertato dal Commissario liquidatore della LCA dell’_OMISSIS_ Puglia, con conseguente proporzionale riduzione del predetto credito regionale indicato nello stato passivo.

Con ricorso del 17.9.2020 l’_OMISSIS_, in Liquidazione Coatta Amministrativa, impugnava innanzi alla Suprema Corte di Cassazione il decreto del 20.07.2020 del Tribunale di Bari, Sezione Fallimentare.

Con ordinanza del 16.11.2021 la Suprema Corte di Cassazione definiva il giudizio cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Bari in diversa composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese.

Riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Bari, con ordinanza n.8888 del 05.12.2023, la Sezione Fallimentare rigettava l’opposizione allo stato passivo promossa dall’Ente Regione.

Con la suddetta pronuncia veniva, quindi, annullato il decreto n.5966/2020 con il quale la Sezione Fallimentare del Tribunale di Bari aveva accolto l’opposizione allo stato passivo della Regione Puglia ed aveva dichiarato la compensazione per differenza tra i debiti dell’Amministrazione pari ad €. 2.233.610,09 con i credi, tutti ammessi allo stato passivo, della Liquidatela _OMISSIS_.

Senonchè:

1) Con atto di precetto notificato in data 17.06.2021, _OMISSIS_ in l.c.a. ha intimato alla Regione Puglia il pagamento, entro il termine di 10 giorni a decorrere dalla data di notificazione del precetto, della somma di €. 2.498.824,79 oltre spese successive, riveniente dalla sentenza della Corte di Appello di Bari n. 803/2020, con avvertenza che in mancanza si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.

Con successivo atto di pignoramento notificato in data 15.7.2021, decorsi i termini di cui al citato atto di precetto, _OMISSIS_ in l.c.a. ha avviato l’esecuzione, in danno della regione Puglia, mediante pignoramento delle somme trattenute o dovute dal Banco di Napoli s.p.a. nei limiti consentiti dalla legge e, dunque, fino all’ammontare del credito indicato in atto di

prechetto aumentato della metà per il complessivo importo di €. 3.748.237,18 oltre costo della notifica del precetto, ulteriori interessi maturati e maturandi sino al saldo e le spese e competenze della procedura.

La Regione Puglia con atto depositato in data 5.10.2021 nel fascicolo R.G.E n. 1974/2021, proponeva opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., in virtù del principio di compensabilità dei maggiori crediti vantati ed ammessi al passivo della liquidatela _OMISSIS_.

Con provvedimento del 29.07.2022, notificato in data 16.08.2022, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, fissando un termine perentorio di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito davanti al giudice competente e convocando le parti dinanzi a sé per l'udienza del 06.10.22 in cui assegnava ad _OMISSIS_ la somma di € 2.533.385,55.

Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c notificata ad _OMISSIS_ in data 22.10.2022 la Regione Puglia chiedeva al Tribunale di Bari che venisse accolta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. già proposta in sede di procedura esecutiva e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della procedura esecutiva.

La causa veniva assegnata alla II sezione del Tribunale Civile di Bari, G.U. dr.ssa Marina Cavallo, con n. R.G. 14764/22.

OMISSIS si costituiva in giudizio, impugnando e contestando quanto richiesto dalla Regione Puglia e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.

La causa, vertendo in materia di mero diritto, è stata rinviata all'udienza del 20.03.2025.

2) Con atto di precetto notificato in data 14.03.2022, _OMISSIS_ in l.c.a. ha intimato alla Regione Puglia il pagamento, entro il termine di 10 giorni a decorrere dalla data di notificazione del precetto, della somma di €. 761.472,78 oltre spese successive, riveniente dalla sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1819/2018, con avvertenza che in mancanza si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.

Con successivo atto di pignoramento notificato in data 04.04.2022, decorsi i termini di cui al citato atto di precetto, l'_OMISSIS_ in l.c.a. ha avviato l'esecuzione, in danno della Regione Puglia mediante pignoramento delle somme trattenute o dovute dal Banco di Napoli s.p.a. nei limiti consentiti dalla legge e, dunque, fino all'ammontare del credito indicato in atto di precetto aumentato della metà per il complessivo importo di €. 1.142.209,17 oltre costo della notifica del precetto, ulteriori interessi maturati e maturandi sino al saldo e le spese e competenze della procedura.

La Regione Puglia con atto depositato in data 9.06.2022 nel fascicolo R.G.E n. 1271/2022, proponeva opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., in virtù del principio di compensabilità dei maggiori crediti vantati ed ammessi al passivo della liquidatela _OMISSIS_, chiedendo la sospensione inaudita altera parte.

Con provvedimento del 10.06.2022, il G.E., *inaudita altera parte*, disponeva la sospensione dell'esecuzione e fissava l'udienza del 6.10.2022 per la comparizione delle parti.

All'udienza del 6.10.2022 il G.E. riservava la decisione sulle richieste delle parti, _OMISSIS_ insisteva per la revoca della sospensione e l'assegnazione delle somme, mentre Regione Puglia per la definitiva dichiarazione di inammissibilità del pignoramento.

Con provvedimento del 6.03.2023, notificato in data 9.03.2023, il G.E. revocava il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, fissando un termine perentorio di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito davanti al giudice competente e fissava l'udienza del 15.05.2023 per la comparizione delle parti ed eventuale assegnazione somme.

All'esito, con ordinanza del 4.09.23, il Giudice assegnava ad _OMISSIS_ in l.c.a. la somma di € 782.669,47.

Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c notificato ad _OMISSIS_ in data 10.05.2023 la Regione Puglia chiedeva al Tribunale di Bari che venisse accolta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. già proposta in sede di procedura esecutiva e per l'effetto, dichiarare

l'inammissibilità e l'infondatezza della procedura esecutiva. La causa veniva assegnata alla II sezione del Tribunale Civile di Bari, G.U. dr. Davide Ruffo, con n. R.G. 6611/23.

OMISSIS si costituiva in giudizio, impugnando e contestando quanto richiesto dalla Regione Puglia e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.

La causa, vertendo in materia di mero diritto, veniva rinviata all'udienza del 13.09.2024, poi su richiesta dell'Avvocatura veniva rinviata all'udienza del 18.10.2024 ed infine, da ultimo, rinviata al 21.03.25.

CONSIDERATO CHE:

alla luce delle considerazioni svolte dall'Avvocatura Regionale, i giudizi di merito sopra indicati non potranno concludersi se non con la conferma del principio di diritto che da ultimo il Tribunale Fallimentare, a seguito della rimessione del giudizio da parte della Corte di Cassazione, ha affermato in merito al diritto dell'applicabilità dell'art. 56 l.f., ravvisando, l'opportunità di rinunciare alle azioni proposte, in modo da limitare la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei patrocinanti della Liquidatela _OMISSIS_:

- si ritiene di aderire alle suesposte considerazioni e, pertanto, proporre alla Giunta regionale di autorizzare la rinuncia ad entrambi i giudizi in oggetto;
- è, altresì, necessario ratificare la procura alle liti a suo tempo conferita in favore dell'Avv. Miria Vigneri dell'Avvocatura interna alla Regione Puglia, affinché provvedesse alla predisposizione degli atti finalizzata a tutelare le ragioni dell'Ente;

Tutto ciò premesso e considerato,

con il presente atto, si propone di procedere alla formalizzazione della volontà di rinunciare ai giudizi nn. 14764/2022 e 6611/2023 R.G. del Tribunale di Bari - Regione Puglia c/ _OMISSIS_ in L.C.A in uno con la ratifica dei mandati rilasciati in favore dell'Avv. Miria Vigneri, autorizzando la rinuncia all'azione nei relativi giudizi.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: Neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso, al fine procedere alla formalizzazione della volontà di rinunciare ai giudizi nn. 14764/2022 e 6611/2023 R.G. del Tribunale di Bari - Regione Puglia c/ _OMISSIS_ in L.C.A, ai sensi dell'art. 4, co. d) e k) della L.R. 7/1997 si propone alla Giunta regionale:

1. di ratificare i mandati rilasciati in favore dell'Avv. Miria Vigneri;
2. di autorizzare altresì l'avv. Miria Vigneri a rinunciare all'azione promossa nei giudizi iscritti ai nn. R.G. 14764/2022 e 6611/2023 pendenti innanzi al Tribunale di Bari, in coerenza con quanto in premessa riportato;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nella versione con gli OMISSIS a tutela dei dati riservati e/o personali.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da *a*) ad *e*) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE:

(Gaetano D'Innocenzo)

firma



Gaetano
D'Innocenzo
21.11.2024
17:49:39
GMT+02:00

IL DIRIGENTE della Sezione "Formazione":

(Monica Calzetta)

firma



Monica
Calzetta
21.11.2024
17:33:17
GMT+01:00

Il Direttore, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione":

(Avv. Silvia Pellegrini)

firma



Silvia
Pellegrini
28.11.2024
16:35:23
GMT+02:00

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

Leo
Sebastiano Giuseppe
28.11.2024
15:47:25
UTC



alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
(Prof. Sebastiano Leo)

firma